



Emergenza Covid-19 ♦ Update/2 ♦ 02.03.2020



LE REGOLE DA RISPETTARE IN EMILIA ROMAGNA CHE ORA E' "ZONA GIALLA"



♦ D.P.C.M. del 01.03.2020: ulteriori misure di contrasto al COVID-19.

Il D.P.C.M. 1° Marzo 2020 contiene ulteriori disposizioni attuative del D.Lgs. 23 Febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (*G.U. Serie Generale n.52 del 01-03-2020*). Nello specifico:

▶ MISURE VALIDE PER L'EMILIA-ROMAGNA.

▶ MISURE VALIDE PER PIACENZA.

▶ MISURE VALIDE PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE.

**Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto
dalla data del 2 Marzo 2020 e sono efficaci,
salvo previsioni diverse contenute nelle singole misure,
fino all'8 Marzo 2020.**



◆ Emergenza Coronavirus/2: D.P.C.M. del 01.03.2020 ◆

Il Governo ha emanato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) sulle misure per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

*Un provvedimento assunto sentito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) nazionale, le cui indicazioni seguono l'evolversi della situazione epidemiologica. Considerate le dimensioni sovranazionali del fenomeno e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, l'obiettivo è quello di garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea. Il Decreto è stato adottato sentite le Regioni. **Le misure previste sono valide dall'2 all'8 marzo.***

Il Decreto contiene norme che valgono per i soli Comuni delle Zone rosse, altre per tutte le tre le regioni del Nord Italia maggiormente colpite dalla diffusione del virus (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, a cui si aggiungono le province di Pesaro-Urbino e Savona) e altre ancora per l'intero territorio nazionale.

Alcune si applicano per la sola provincia di Piacenza - in analogia con la Lombardia - dove si concentra la grande maggioranza dei casi positivi in Emilia-Romagna, a causa della contiguità con l'area del Lodigiano, il focolaio più attivo nel Paese.

L'obiettivo è di dare un'applicazione omogenea delle misure sull'intero territorio nazionale, tenendo presente il grado di diffusione del virus nelle singole aree, con il contributo decisivo di tutta la comunità scientifica.

► MISURE VALIDE PER L'EMILIA-ROMAGNA.

Rispetto alla previgente ordinanza del Ministro della Salute d'intesa col Presidente della Regione, **il decreto contiene conferme e novità, è auto applicativo e non richiederà ulteriori provvedimenti da parte di Regione ed Enti Locali.** Nel merito:

▶ **Si conferma la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.** In questo senso il decreto replica sostanzialmente i contenuti della precedente ordinanza Speranza-Bonaccini.

L'apertura dei luoghi di culto trova ora una disciplina più specifica rispetto alla settimana che si conclude, essendo prevista, ma condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

▶ Prevista invece, come **novità del decreto rispetto all'ordinanza, l'apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche e degli archivi, delle aree e dei parchi archeologici, i complessi monumentali** (ricompresi all'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). Aperture, però, a condizione che vengano assicurate modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

▶ Confermata anche **la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani.** Sono esclusi i corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Da rilevare che, rispetto all'ordinanza vigente fino ad oggi, il decreto parla ora di sospensione e non più di chiusura, **rendendo così possibile l'accesso alle scuole per il personale Ata.**

▶ **E' permesso lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.**

Le attività commerciali diverse da quelle appena menzionate possono aprire adottando misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.

Tali precisazioni e limitazioni non erano previste nella precedente ordinanza e sono state inserite su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico.

▶ **Sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.** Resta consentito lo svolgimento di tali eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Questa misura replica nella sostanza quella già prevista la settimana scorsa, a cui ora se ne aggiunge un'altra: **ai tifosi residenti nella nostra regione, Lombardia e Veneto e delle province di Pesaro-Urbino e Savona è vietata la trasferta, ovvero la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province.**

E' consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici, a condizione che il gestore provveda alla limitazione di accesso agli impianti di trasporto chiusi, assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, ecc.). Anche questa previsione è stata inserita dal decreto rispetto al previgente testo.

▶ Vengono **sospese le procedure concorsuali pubbliche e private**, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curricolari e/o in maniera telematica. Sono esclusi i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della Protezione civile. Tali deroghe sono state inserite su richiesta degli Atenei e delle Regioni.

▶ **Limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza**, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere.

▶ **Rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti.**

▶ **Sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico**, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

▶ **Nello svolgimento di incontri o riunioni vanno privilegiate le modalità di collegamento da remoto** con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.

▶ MISURE VALIDE PER PIACENZA.

▶ Nella sola provincia di Piacenza, è prevista la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari. (Questa misura è valida per le province ricomprese nell'Allegato 4: Bergamo, Lodi, Cremona e, appunto, Piacenza). Sempre nella sola provincia di Piacenza, sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali - fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza - centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. (Misura che riguarda le aree dell'Allegato 2: Regione Lombardia e provincia di Piacenza).

▶ MISURE VALIDE PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE.

Il Decreto prevede poi misure valide sull'intero territorio nazionale, quindi, ovviamente, anche in Emilia-Romagna, dove in ogni caso erano già in vigore. Fra queste:

▶ **favorire il più possibile la modalità di lavoro agile e la sospensione dei viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.**

▶ **agli studenti universitari non è consentita la partecipazione alle attività didattiche o curricolari.** Questo anche nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica. Attività che possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avendo riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità.

► Ricordiamo i numeri utili :

Numero Verde Regione Emilia Romagna
per informazioni sul Coronavirus COVID-19:



Numero Verde di pubblica utilità del Ministero della Salute
per informazioni sul Coronavirus COVID-19:



→ In caso di dubbi o sospetti, vanno chiamati i numeri:

- **800.033.033** (Regione Emilia Romagna)
- **1500** (istituto dal Ministero della Salute).

→ In caso di sintomi, non andare in ospedale, ma chiamare il 118 o il 112.



Per informazioni e/o comunicazioni,
contattare i nostri Uffici al numero telefonico 0547-642518
oppure inviare una mail di segnalazione a segreteria@retepmiromagna.it

**Clausola di
esclusione di
responsabilità**

Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.